

Il 2 ottobre 2017, presso la sede della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sita in Roma in Largo Luciano Berio, 3

tra

la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in persona del Presidente-Sovrintendente Michele dall'Ongaro, del Direttore Affari Generali Claudia Brizzi e del Direttore di Produzione Rosario Cupolillo, con l'assistenza del Responsabile Ufficio Personale Fabrizio Santangelo, d'ora in avanti per brevità Fondazione

e

le Segreterie Territoriali e le Rappresentanze Sindacali SLC-CGIL, FISTeL-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL

di seguito per brevità "le Parti"

Premesso che:

- l'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, d'ora in avanti semplicemente "decreto", prevede che il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
- l'articolo 13, comma 3 del decreto prevede che i limiti massimi di utilizzo ivi previsti (massimo quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari) non trovano applicazione nel settore dello spettacolo;
- la Fondazione, in ossequio alle proprie finalità statutarie, si distingue oggi nel settore di appartenenza per le sue molteplici attività che si sviluppano nel campo concertistico, della ricerca culturale e scientifica, della conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio storico e della formazione;
- accanto all'attività concertistica, che comprende due stagioni in abbonamento, una sinfonica e una cameristica, concerti in occasione di eventi organizzati da grandi istituzioni pubbliche e private, tournée in Italia e all'estero, la Fondazione organizza nel corso dell'anno attività collaterali di concerti, spettacoli e iniziative musicali didattiche e divulgative per bambini, giovani, scuole e famiglie, cicli di concerti tematici o festival, con una spiccata attenzione alle nuove generazioni;
- per quanto riguarda in particolare l'attività formativa, la Fondazione organizza e programma ogni anno corsi specialistici, masterclass e seminari affidati a docenti di fama internazionale, dedicati a strumentisti, compositori o cantanti in possesso di diploma o di comprovati titoli artistici, nonché numerosi corsi didattici orchestrali e corali suddivisi per fasce d'età e livello artistico dedicati ai più giovani (dai 4 ai 21 anni);
- la Fondazione ha inoltre istituito presso i locali dell'Auditorium Parco della Musica una Bibliomediateca ove è conservato un patrimonio librario vastissimo ed un Museo ove è custodita una importante collezione di strumenti musicali. Nella Bibliomediateca e nel Museo vengono organizzate visite guidate nonché attività per bambini e ragazzi che arricchiscono il programma annuale della stagione Education;
- la Fondazione effettua una significativa attività di ripresa dal vivo dei suoi concerti per passaggi radiotelevisivi in diretta e/o in differita ed organizza sedute di registrazione discografica, sia in studio che live, per la successiva realizzazione di prodotti discografici e/o audiovisivi, per le quali si rende necessario curare la fase di produzione e post-produzione sia per la parte visiva che per quella sonora, non avendo la possibilità di determinare con sufficiente anticipo la quantità delle prestazioni necessarie, la durata e la collocazione temporale delle stesse;
- la realizzazione della variegata attività produttiva brevemente riassunta postula in diverse circostanze discontinuità o intermittenza nelle prestazioni;
- è interesse delle Parti garantire di queste attività, con gli standard di qualità ed efficienza che caratterizzano la Fondazione in ogni sua iniziativa, anche con l'impiego di personale formato e con capacità professionali acquisite nel tempo;

- pertanto le Parti, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall'articolo 13, comma 1 del decreto, concordano di stipulare il presente accordo con il quale regolamentano il ricorso all'utilizzo del lavoro intermittente limitatamente alle ipotesi di seguito individuate e nel rispetto delle regole richiamate nei vari articoli;

tanto premesso si conviene e stipula il presente accordo alle seguenti condizioni:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto e validità dell'accordo

Il presente accordo disciplina unitariamente ed esaustivamente i rapporti di lavoro intermittente a tempo determinato stipulati dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia per le prestazioni e le attività di cui al successivo articolo 3.

Per lavoro intermittente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si intende il rapporto di lavoro con il quale un lavoratore si pone a disposizione della Fondazione che potrà utilizzarne la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, comunque con una frequenza non predeterminabile. La durata del presente accordo è di 1 anno dalla data di sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno qualora non sia data disdetta per iscritto da una delle Parti ovvero da uno dei soggetti firmatari; in caso di disdetta, gli effetti del presente accordo si esauriranno definitivamente decorso un anno dalla disdetta stessa.

Articolo 3 – Attività di lavoro intermittenti o discontinue

Le Parti convengono, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto, sul carattere intermittente o discontinuo delle prestazioni di lavoro svolte per le seguenti esigenze:

- A. Assistenza al pianoforte per le attività di formazione ed educazione musicale organizzate dalla Fondazione;
- B. Assistenza didattico-musicale, anche con lo strumento, per le attività di formazione ed educazione musicale organizzate dalla Fondazione, con particolare riferimento alle compagini giovanili, orchestrali e corali;
- C. Accoglienza e assistenza allievi compagini giovanili orchestrali e corali;
- D. Attività svolte da tecnici audio e/o video per le attività indicate in premessa.

In riferimento a quanto sopra le Parti convengono pertanto di utilizzare esclusivamente in dette ipotesi, il contratto di lavoro intermittente, indipendentemente dal requisito dell'età anagrafica, in qualunque periodo dell'anno, limitatamente alle unità necessarie a garantire la corretta esecuzione delle attività sopra individuate.

Articolo 4 – Profili professionali ed inquadramenti

I profili professionali del personale utilizzato per le attività di cui al punto A dell'articolo 3 verranno inquadrati nel 2° o nel 3° livello dell'area artistica dall'articolo 6 del CCdL (maestri collaboratori gruppo A o gruppo B) in relazione alle mansioni assegnate.

I profili professionali del personale utilizzato per le attività di cui al punto B dell'articolo 3 verranno inquadrati nel 3° livello dell'area artistica dall'articolo 6 del CCdL (maestri collaboratori gruppo B).

Per entrambi i profili professionali sopra richiamati trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51 ("Prestazioni speciali") del CCdL.

Per il profilo professionale sub B si intende il personale che presta la propria opera in occasione delle attività delle compagini giovanili orchestrali e corali provvedendo, esemplificativamente ma non esaustivamente, a:

- seguire gli allievi dal punto di vista didattico e musicale durante le lezioni, anche con accompagnamento strumentale;
- dare indicazioni o accordare gli strumenti musicali degli allievi;
- tenere lezioni didattiche musicali singole e d'insieme (teoria, solfeggio, vocalità, strumento) e dirigere le prove, anche a sezione, eventualmente affidate;
- partecipare ad eventuali audizioni e selezioni, sia interne ai gruppi che esterne;

- predisporre eventuali trascrizioni e adattamenti di brani musicali da eseguirsi nei percorsi didattici.

I profili professionali del personale utilizzato per le attività di cui al punto C dell'articolo 3 verranno inquadrati come segue:

- 6° livello dell'area tecnico-amministrativa per le prime 50 chiamate;
- 5° livello dell'area tecnico-amministrativa a partire dalla 51^a chiamata e fino alla 200^a;
- 4° livello dell'area tecnico-amministrativa a partire dalla 201^a chiamata.

Per il profilo professionale sub C. si intende il personale che presta la propria opera esclusivamente in occasione delle attività delle compagnie giovanili orchestrali e corali provvedendo, esemplificativamente ma non esaustivamente, a:

- accogliere gli allievi all'arrivo presso la sede della Fondazione od altro luogo dalla stessa indicato e vigilare sugli stessi durante l'intera permanenza presso la sede della Fondazione od altro luogo dalla stessa indicato, accompagnandoli negli spazi in cui sono programmate le attività didattiche e prestando la necessaria assistenza fino a conclusione delle stesse, attendendo quindi l'arrivo degli esercenti la potestà per la riconsegna degli allievi minori;
- fornire agli allievi e/o agli esercenti la potestà ogni tipo di informazioni, provvedendo altresì, laddove necessario o richiesto, alla distribuzione di materiale informativo e alla consegna di modulistica.

I profili professionali del personale utilizzato per le attività di cui al punto D dell'articolo 3 verranno inquadrati nei livelli dell'area tecnico-amministrativa dell'articolo 6 del CCdL in base alle declaratorie che identificano il grado di specializzazione e di competenza tecnica richiesti dalle mansioni assegnate.

Articolo 5 – Contratto di lavoro; modalità della chiamata

L'instaurazione del rapporto di lavoro intermittente deve risultare da atto scritto, esclusivamente ai fini della prova degli elementi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera da a) a f), del decreto.

Non è previsto obbligo di risposta alla chiamata; è pertanto esclusa la relativa indennità mensile di disponibilità.

La chiamata, di durata non inferiore a 3 ore né superiore a 6 ore continue, avverrà con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, riducibili a 1 in caso di esigenze produttive, tecniche o organizzative sopravvenute non prevedibili con l'ordinaria diligenza.

La chiamata dovrà indicare la durata della prestazione e potrà essere annullata entro le ore 18.00 del giorno precedente; in caso contrario, si darà corso all'erogazione di un importo corrispondente alla metà delle ore per le quali la chiamata stessa era stata disposta.

La chiamata e l'eventuale annullamento verranno effettuate in forma scritta con comunicazione a mezzo posta elettronica, sms o whatsapp o in forma orale a mezzo telefono.

Articolo 6 – Trattamento economico

La retribuzione che verrà corrisposta ai lavoratori intermittenti in ragione della prestazione di lavoro effettivamente svolta è su base oraria e si ottiene:

- per i profili professionali di cui all'articolo 3 sub A e B, dividendo per 169 il trattamento fondamentale base, il trattamento fondamentale aggiuntivo ed il trattamento fondamentale distinto previsto per il livello di inquadramento assegnato (tabella economica area artistica maestri collaboratori);
- i profili professionali di cui all'articolo 3 sub C e D, dividendo per 169 il trattamento fondamentale base, il trattamento fondamentale aggiuntivo ed il trattamento fondamentale distinto previsto per il livello di inquadramento assegnato (tabella economica area tecnico-amministrativa).

Gli importi orari come sopra determinati saranno maggiorati di un importo corrispondente al 50% del trattamento fondamentale base e del trattamento fondamentale distinto; detta maggiorazione verrà corrisposta in sostituzione di ogni e qualunque altra indennità, trattamento od emolumento, legale o contrattuale, fatto salvo quanto appreso in ordine all'eventuale prolungamento delle prestazioni oltre l'orario comunicato all'atto della chiamata o alle prestazioni effettuate in giorno festivo o in orario notturno.

In tali ultime ipotesi troveranno applicazione le maggiorazioni (base straordinario) previste dal CCdL vigente per il livello di appartenenza. L'eventuale prolungamento delle prestazioni oltre l'orario comunicato all'atto della chiamata sarà calcolato per porzioni di 30 minuti per ogni quota di orario aggiuntivo superiore a 15 minuti.



Articolo 7 – Norme di rinvio e chiusura

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto nonché le norme del CCdL in quanto compatibili con la disciplina di cui al presente accordo e, più in generale, con la natura del lavoro intermittente.

Esclusivamente per il personale assunto per le attività di cui all'articolo 3 sub C. e D., le Parti concordano di disciplinare il diritto di precedenza con un regolamento aziendale da adottarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

Il personale che verrà utilizzato per prestazioni di lavoro intermittente riceverà idonea formazione ed informazione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. in relazione alle mansioni affidate.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Le Organizzazioni Sindacali
SLC-CGIL

FISTeL-CISL

UILCOM-UIL

FIALS-CISAL